



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**Nr.68 del 01/07/2014**

**OGGETTO: FONTANELLO PIAZZA VITTORIA PROPOSTA PRESENTATA  
DALLA FARMACIA PIERONI.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 01 (uno) del mese Luglio alle ore 15,30 , in Santa Maria a Monte, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale per discutere gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA ILARIA	Sindaco	Presente
2	MANUELA DEL GRANDE	Vice-Sindaco	Presente
3	ELISABETTA MACCANTI	Assessore	Presente
4	ROBERTO MICHI	Assessore	Presente
5	MAURIZIO LUCCHESI	Assessore	Presente
6	SILVANO MELANI	Assessore	Presente

Presiede la Seduta il Dott.ssa Ilaria Parrella , nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dottor Antonio Pellegrino, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione e deliberazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- è interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie;
- è importante a questo riguardo valorizzare l'utilizzo dell'acqua pubblica locale per ridurre la produzione dei rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell'acqua minerale.

### **Rilevato che:**

- per il raggiungimento di tale obiettivo l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno dotare il territorio di apposite apparecchiature che, attingendo dalla rete civica dell'acquedotto possano mettere a disposizione dei cittadini l'acqua pubblica, eventualmente gasata, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all'acquisto delle acque imbottigliate;
- il dottor Pieroni titolare dell'omonima "farmacia dott. Raffaele Pieroni" posta in Piazza della Vittoria 45 ha presentato il proprio progetto in data 7/3/2014 prot. n. 0002918, che va così ad aggiungersi all'altro impianto posto in località Ponticelli, per la realizzazione e la gestione dell'impianto di somministrazione di acqua potabile denominato "*fontanello 2*" il quale prevede:
  - la fornitura di acqua naturale a temperatura ambiente gratuitamente;
  - la fornitura di acqua naturale e frizzante refrigerate: € 0,05 al litro.

**Vista la proposta** d'installazione e gestione di un fontanello per l'erogazione di acqua naturale, refrigerata e frizzante costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- elaborato grafico;
- descrizione dell'impianto;
- documentazione fotografica;
- schema di convenzione.

**Rilevato** che per l'intervento di cui sopra il Comune provvederà:

- a mettere a disposizione l'area destinata a marciapiedi che sarà risistemato a cura e spese del richiedente;
- ad eliminare n. due stalli di parcheggio e disco orario lato est municipio;

- a sorvegliare l'installazione realizzata gestita dal sig. Pieroni nell'ambito dell'ordinario servizio di istituto della polizia municipale;

**Rilevato** che l'intervento in oggetto non comporterà alcuna spesa, fatti salvi gli impegni di cui al punto precedente.

**Ritenuto** opportuno stipulare una convenzione con il titolare della farmacia.

**Visti** i pareri favorevoli espressi sulla proposta di atto deliberativo, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge,

### **DELIBERA**

**1) Di approvare** quanto descritto in premessa e cioè la proposta di un fontanello denominato "*fontanello 2*" per la fornitura di acqua naturale a temperatura ambiente e la fornitura di acqua naturale e frizzante refrigerate presentato dal dott. Pieroni titolare della farmacia "*farmacia dott. Raffaele Pieroni*" costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- elaborato grafico;
- descrizione dell'impianto;
- documentazione fotografica;
- schema di convenzione.

**2) Di approvare** lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**3) Di dare atto** che non vi sono spese a carico del Comune e che ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad es. l'allaccio alla rete idrica e fognaria, l'allaccio alla rete elettrica, la richiesta di fornitura ed i successivi consumi elettrici, i consumi idrici del fontanello misurati attraverso l'installazione di un regolare contatore, la manutenzione e pulizia dell'area in cui sarà collocato il fontanello, il

ripristino del manufatto a seguito di eventuali atti vandalici, etc....) sarà a carico della farmacia del dott. Pieroni.

**4) Di affidare**, al dottor Pieroni titolare dell'omonima "farmacia dott. Raffaele Pieroni" l'incarico di realizzare e gestire sul territorio comunale un punto di erogazione acqua **refrigerata e gasata** alle condizioni di cui al progetto e allo schema di convenzione sopra citati.

**5) Di approvare** le tariffe di vendita al pubblico dell'acqua erogata come definite all'art. 4 dello schema di convenzione sopra citato.

**6) Di subordinare** i lavori al rilascio del *permesso di costruire convenzionato* da parte del responsabile del settore 3, previo nulla osta della soprintendenza, essendo l'area sottoposta a vincolo paesaggistico.

**7) Di autorizzare** il Responsabile del Servizio 3 a sottoscrivere la suddetta convenzione.

**8) Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, della D.Lgs. 267/2000, dopo aver effettuato una separata ed unanime votazione.

**9) Di comunicare** l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari a norma dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/2000.



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

**Allegato Deliberazione**

G.C. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

C.C. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE PROPOSTA FONTANELLO FARMACIA DOTT. PIERONI</b>
-----------------	--

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica riguardante la proposta di deliberazione in oggetto.

Santa Maria a Monte, 30/06/2014

IL RESP.LE SETTORE 3,  
Dr. Luigi Degli Innocenti

**COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE**

**PROVINCIA DI PISA**

Rep.n.

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE E LA  
"FARMACIA DOTT. RAFFAELE PIERONI" PER L'INSTALLAZIONE E LA  
GESTIONE DI EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA LISCIA E GASATA PRESO  
IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE PIAZZA DELLA VITTORIA**

L' anno duemilaquattordici, il giorno ..... mese  
di ..... presso la sede del Comune di Santa Maria a  
monte, in Piazza Vittoria n.47,

**TRA**

il Comune di Santa Maria a monte, con sede in Santa Maria a Monte,  
Piazza Vittoria n.47 - C.F. e P.I. 00159440502, rappresentato dal  
dott. Luigi Degl'Innocenti in qualità di responsabile del servizio  
3, a ciò autorizzato in forza delle vigenti norme statutarie e  
regolamentari e della deliberazione della Giunta comunale n.  
..... del ....., esecutiva,

**E**

la Farmacia Dott. Raffaele Pieroni, con sede in Santa Maria a  
Monte, Piazza della Vittoria n. 45, P.I. .....,  
regolarmente iscritta all' albo ....., nella persona del suo  
legale rappresentante sig. ....., nato a ....., il  
.....

**PREMESSE**

- E' interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere

comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente indirizzati verso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie.

- In quest'ottica è necessario valorizzare l'utilizzo dell'acqua pubblica locale per ridurre la produzione dei rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell'acqua minerale, il consumo di energia per la loro realizzazione e l'inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita.

- Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno dotare il territorio di apposite apparecchiature che, attingendo dalla rete acquedottistica mettano a disposizione dei cittadini l'acqua pubblica, eventualmente frizzante con l'aggiunta di anidride carbonica, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all'acquisto delle acque imbottigliate.

- Che il sig. Pieroni ha presentato (ed è conservato agli atti) il proprio progetto di realizzazione e gestione dell'impianto pubblico di somministrazione di acqua potabile;

Con delibera della Giunta Comunale n. .... del ..... il Comune ha approvato il progetto presentato da Farmacia Dott. Raffaele Pieroni in data 7/3/2014 prot. 0002918 in merito alla realizzazione di un impianto di erogazione dell'acqua di rete preventivamente filtrata tramite filtri a materiale composito e debatterizzata tramite percorso **in lampada UV, refrigerata** e frizzante con l'aggiunta di anidride carbonica ad uso alimentare ed approvato lo schema di convenzione.

## **TUTTO ciò PREMESSO**

Tra le parti come sopra generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - (affidamento servizio)**

Il Comune affida alla Farmacia Pieroni la realizzazione del progetto d'installazione e gestione di un impianto di acqua potabile refrigerata e frizzante in località Santa Maria a montecapoluogo denominato fontanello 2 come da elaborati progettuali già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e conservati in atti, che si intendono facenti parte e integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati, previo parere favorevole della Soprintendenza, costituiti da:

- progetto e relazione tecnica a firma arch. Tempestini Silvio iscritto all'ordine architetti Pisa con il n. 387;
- descrizione impianto.

L'impianto avrà le caratteristiche tecniche indicate negli elaborati grafici e descrittivi di cui al progetto.

L'attrezzatura è su area privata del richiedente individuata al C.T. fg. 30, part. 34, sub. 1; l'intervento riguarda altresì la sistemazione di un tratto di marciapiedi pubblico e l'eliminazione di n. due stalli del parcheggio e disco orario per parcheggio lato est del municipio.

L'acqua sarà prelevata dalla rete idrica e trattata (gasata con anidride carbonica alimentare), per il consumo umano conformemente alle leggi n. 236 del 24.5.1988, Reg. UE n. 80/788, DM 433 del 21.1.21990, art. 15 legge n. 183 del 16.4.1987.

### **Articolo 2 - (impegno committenza)**

Per la realizzazione e gestione dell'impianto per la vendita dell'acqua di rete filtrata tramite filtri a materiale composito e de-baterizzata tramite percorso in lampada UV e resa frizzante mediante l'aggiunta di anidride carbonica ad uso alimentare.

Il Sig. Pieroni provvederà a proprie spese a:

- Realizzare un'idonea struttura con le caratteristiche estetiche e strutturali indicate nel progetto entro 90 giorni da firma della convenzione.
- Sistemare il marciapiedi pubblico secondo il progetto.
- Mettere in esercizio e mantenere la struttura di cui sopra ed i relativi impianti nella maniera più consona e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche.
- Acquisire ogni autorizzazione sanitaria e commerciale necessaria per l'esercizio dell'attività di vendita dell'acqua.
- Gestire in proprio il servizio di erogazione di acqua di rete refrigerata e frizzante, assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità, a meno di problematiche relative alla fornitura di acqua dalla rete, garantire l'ispezione, la pulizia e la disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazioni dell'impianto e alla sostituzione dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche così come il periodico rifornimento dell'anidride carbonica e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi ordinari che dovessero rendersi necessari per garantire il regolare e costante funzionamento dell'impianto. Ogni responsabilità al riguardo ricadrà esclusivamente sul Sig.

Pieroni.

- Garantire il prelievo, mediante personale incaricato, e l'analisi microbatteriologicala dell'acqua erogata secondo i tempi e le modalità previsti dallo specifico piano di autocontrollo di cui il Sig. Pieroni dovrà dotarsi a tutela dell'utenza e che fornirà all'Amministrazione Comunale.
- Monitorare con apposito contatore e comunicare con cadenza annuale al Comune la quantità di acqua prelevata dall'utenza.
- Farsi carico di tutti i costi di realizzazione della struttura e dell'impianto per il trattamento e l'erogazione dell'acqua nonché di quelli di allacciamento idrico e elettrico e quelli di esercizio derivanti dalla regolare manutenzione, pulizia, rifornimento dell'anidride carbonica e pagamento dell'utenza idrica e elettrica necessarie.
- Predisporre i collegamenti per l'erogazione dell'acqua, lo scarico e l'energia elettrica.

### **Articolo 3 - (impegno del Comune)**

Per la realizzazione dell'impianto di cui all'articolo precedente il Comune provvederà a:

- mettere a disposizione del Sig. Pieroni per la durata della presente convenzione, l'area idonea prevista dal progetto;
- regolamentare la sosta davanti al fontanello come descritto in premessa;
- sorvegliare l'installazione realizzata e gestita dal Sig. Pieroni nell'ambito dell'ordinario servizio di istituto della Polizia Municipale.

Il Comune viene esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità in ordine al regolare funzionamento del fontanello.

#### **Articolo 4 - (Prezzo vendita)**

Il prezzo di vendita al pubblico dell'acqua erogata dall'installazione descritta nei precedenti articoli viene fissato per i soli cittadini provvisti di carta prepagata o chiavetta:

- *acqua naturale a temperatura ambiente: gratis*
- *acqua naturale e frizzante refrigerate: € 0,05 al litro.*

*L'acqua naturale e frizzante refrigerate potranno essere attinte anche tramite monete (centesimi/€).*

Le tariffe suddette sono fisse ed invariabili. Le variazioni di detto prezzo di vendita dovranno essere richieste, documentate e motivate dal gestore e saranno applicabili solo previa approvazione con atto di Giunta Comunale.

In caso di mancato accordo sul prezzo di vendita al pubblico dell'acqua le parti concordano che è facoltà del Comune provvedere alla revoca della presente concessione.

**Il Sig. Pieroni provvederà alla distribuzione delle chiavette al costo di € 4,10 + I.V.A. cadauna. La chiavetta è a titolo permanente e sarà sostituita solo in caso di perdita oppure di danneggiamento. Esse saranno acquistate e ricaricate presso la sede farmaceutica Dott. Pieroni.**

L'intero incasso derivante dalla vendita dell'acqua presso l'installazione in argomento andrà al Sig. Pieroni che provvederà tramite proprio personale alla raccolta.

#### **Articolo 5 - (copertura assicurativa)**

Il Sig. Pieroni dovrà dimostrare, al momento di avvio del servizio, per l'intero periodo di durata della convenzione, di disporre di idonea copertura assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi dovuti alla funzionalità dell'installazione o all'espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori. Le garanzie dovranno essere prestate da primaria compagnia assicuratrice.

#### **Articolo 6 - (autonomia organizzativa)**

Il Sig. Pieroni si impegna a svolgere le prestazioni di cui all'art. 1 con autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a confermare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. Il Sig. Pieroni garantisce, inoltre, la presenza di una struttura aziendale e di una organizzazione di mezzi e personale idonee al raggiungimento sia della perfetta esecuzione dei lavori che degli scopi e delle finalità di inserimento lavorativo programmate e previste.

#### **Articolo 7 - (rispondenza requisiti)**

Il Sig. Pieroni dichiara di aver preso visione dei luoghi e si impegna e si obbliga sotto la propria responsabilità ad assicurare e garantire quanto segue:

- la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro;
- il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
- il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, di sicurezza, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni ed uso

della indumentazione antiinfortunistica;

- la prevenzione e la sicurezza dell'incolumità del proprio personale e di terzi, rimanendo unico responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando e sollevando il Comune da ogni responsabilità sia in sede civile che penale;

- ad operare le segnalazioni dei lavori in corso secondo le vigenti normative quando siano effettuate in zone di transito veicolare.

#### **Articolo 8 - (divieto cessione)**

E' vietato cedere a terzi i servizi descritti nella presente convenzione o parti di essi, pena la risoluzione del contratto per colpa e il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

#### **Articolo 9 - (responsabili)**

Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione per la parte privata è Raffaele Pieroni; referente tecnico "Aqitaly" via Fiorentina 3/6, 59100, Prato; il referente per la parte pubblica è .....

#### **Articolo 10 - (privacy)**

I contraenti, per mezzo dei rappresentanti come sopra indicati, ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., dichiarano di essere stati informati che i dati contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l' assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Articolo 11 - (validità)**

La presente convenzione ha validità di anni 10 (dieci) a decorrere

dalla sottoscrizione. Al termine di detto periodo potrà essere stabilito un rinnovo con eventuali modifiche unicamente con apposito provvedimento formale, previo consenso delle parti. Alla scadenza le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le necessarie analisi per verificare i risultati conseguiti.

Al termine del rapporto il sig. Pieroni si impegna a smantellare su richiesta del Comune l'opera realizzata su proprietà privata, senza avanzare alcuna pretesa economica nè per i lavori realizzati su proprietà pubblica nè di altro genere.

#### **Articolo 12 - (controlli)**

L'amministrazione comunale, attraverso i propri organi tecnici, esplica le funzioni di indirizzo e può in qualsiasi momento effettuare con proprio personale controlli e verifiche. Qualora venissero riscontrate o denunciate inefficienze le medesime dovranno essere contestate per scritto, con fissazione di un termine congruo per la relativa regolarizzazione.

La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia del contendere, tale da garantire un'analisi obiettiva degli eventi, con lo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato nelle forme previste dalla vigente normativa.

#### **Articolo 13 - (conservazione atti)**

Presso il Comune di Santa Maria a monte è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il Committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e, in particolare, riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con

gli obbiettivi previsti nel progetto allegato, alla sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili.

**Articolo 14 - (variazioni convenzione)**

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla stipula e in corso di validità della stessa deve essere concordata dalle parti, approvata e oggetto di apposito atto scritto aggiuntivo.

**Articolo 15 - (registrazione in caso d'uso)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 della D. legislativo n.460/97.

**Articolo 16 - (controversie)**

Tutte le controversie o divergenze di qualsivoglia natura che potessero insorgere tra le parti in relazione al servizio oggetto della presente Convenzione saranno devolute al Foro di Pisa ed è espressamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

**Articolo 17 - (disposizione finale)**

Per tutto quanto non disciplinato dalle presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Comune di Santa Maria a Monte \_\_\_\_\_

Farmacia Dott. Raffaele Pieroni \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale  
f.to Dr Antonio Pellegrino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000

che la presente deliberazione viene affissa in data **08 LUG. 2014** all' Albo Pretorio Elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al **23 LUG. 2014**

che la presente deliberazione è stata comunicata ai capogruppo ai sensi dell' art.125 D.Lgs n. 267/2000 in data **08 LUG. 2014** prot.n° **7929**

Santa Maria a Monte, **08 LUG. 2014**

Il Segretario Comunale  
f.to Dr Antonio Pellegrino

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr Antonio Pellegrino

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservato presso il servizio Affari Generali.

Il Funzionario incaricato